

XVI legislatura

**I disegni di legge che disciplinano il
turismo sportivo e la realizzazione
di impianti da golf**

(Atti Senato nn. 1471, 2367 e 2614)

maggio 2011
n. 295



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura

testo a fronte



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel.
6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario	
Reggente ufficio: S. Moroni	_3627
Questioni del lavoro e della salute	
Capo ufficio: M. Bracco	_2104
Attività produttive e agricoltura	
Capo ufficio: G. Buonomo	_3613
Ambiente e territorio	
Capo ufficio: R. Ravazzi	_3476
Infrastrutture e trasporti	
Capo ufficio: F. Colucci	_2988
Questioni istituzionali, giustizia e cultura	
Capo Ufficio: F. Cavallucci	_3443
S. Marci	_3788
Politica estera e di difesa	
Reggente ufficio: A. Mattiello	_2180
Reggente ufficio: A. Sanso'	_2451
Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP	
Capo ufficio: F. Marcelli	_2114
Legislazione comparata	
Reggente ufficio: .S. Marci	_3788

Documentazione

Documentazione economica	
Emanuela Catalucci	_2581
Silvia Ferrari	_2103
Simone Bonanni	_2932
Luciana Stendardi	_2928
Michela Mercuri	_3481
Beatrice Gatta	_5563
Documentazione giuridica	
Vladimiro Satta	_2057
Letizia Formosa	_2135
Anna Henrici	_3696
Gianluca Polverari	_3567
Antonello Piscitelli	_4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**I disegni di legge che disciplinano il
turismo sportivo e la realizzazione di
impianti da golf**

(Atti Senato nn. 1471, 2367 e 2614)

maggio 2011

n. 295

a cura di: G. Buonomo
ha collaborato: A. Henrici

Classificazione Teseo: Sport. Turismo. Centri ed impianti sportivi.

AVVERTENZA

Il presente fascicolo riporta una tabella che intende dar conto delle diverse soluzioni prospettate dai tre disegni di legge pendenti in Senato in tema di golf.

I disegni di legge sono confrontati secondo una tabella a tre colonne, redatta in ordine cronologico.

INDICE

TESTO A FRONTE	9
----------------------	---

TESTO A FRONTE

<p style="text-align: center;">A.S. 1471 (Filippi, Pittoni)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per incentivare e diffondere il turismo attraverso la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2367 (Governo)</p> <p style="text-align: center;"><i>Legge-quadro per la promozione del turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2614 (Bubbico e altri)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione degli impianti da golf</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Principi generali)</i></p> <p>1. Lo Stato, al fine di qualificare l'impiantistica sportiva e l'offerta turistica, promuove la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti per il gioco del golf, in conformità ai principi costituzionali del decentramento regionale e agli obiettivi e agli indirizzi della programmazione economica e della programmazione turistica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Principi generali e obiettivi)</i></p> <p>1. La presente legge ha lo scopo di qualificare l'offerta turistica sportiva in ambito nazionale ed internazionale e di promuovere la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici, nel rispetto del riparto delle competenze fra Stato e regioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Principi generali ed obiettivi)</i></p> <p>1. La presente legge, al fine di qualificare ed arricchire l'offerta turistica nazionale attraverso la pratica sportiva, promuove la diffusione del gioco del golf e la realizzazione dei relativi impianti, complementari o a servizio delle strutture ricettive.</p>
<p>2. Al fine di sostenere il migliore sviluppo e la diffusione della pratica sportiva del golf in tutte le età e tra tutti gli strati sociali della popolazione,</p>	<p>2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministro per il turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro</p>	<p>2. Nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione e per le finalità di cui al comma 1, il Ministro per il turismo, d'intesa con la</p>

<p style="text-align: center;">A.S. 1471 (Filippi, Pittoni)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per incentivare e diffondere il turismo attraverso la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2367 (Governo)</p> <p style="text-align: center;"><i>Legge-quadro per la promozione del turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2614 (Bubbico e altri)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione degli impianti da golf</i></p>
<p>nell'ambito di un intervento relativo all'ordinamento sportivo, oggetto di potestà legislativa concorrente, si procede ad una pianificazione, d'intesa con gli enti locali, di una serie di interventi per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli impianti sportivi dedicati alla pratica del golf.</p>	<p>dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva il piano di promozione del turismo sportivo, contenente criteri ed indirizzi per la localizzazione, il dimensionamento e l'accessibilità degli impianti, ivi compresi i presupposti e le dotazioni necessarie per la realizzazione degli impianti sportivi dedicati alla pratica del golf. È fatta salva l'applicazione della disciplina vigente in tema di valutazione ambientale strategica.</p>	<p>Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano per la promozione del turismo sportivo, nell'ambito del quale sono definiti i criteri e gli indirizzi per la diffusione territoriale degli impianti di gioco del golf, dei relativi impianti complementari o a servizio delle strutture ricettive, anche ad integrazione delle strutture esistenti, nonché i relativi requisiti funzionali e di qualità minimi, in grado di risultare attrattivi per la domanda turistica espressa in ambito nazionale ed internazionale.</p>

<p style="text-align: center;">A.S. 1471 (Filippi, Pittoni)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per incentivare e diffondere il turismo attraverso la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2367 (Governo)</p> <p style="text-align: center;"><i>Legge-quadro per la promozione del turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2614 (Bubbico e altri)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione degli impianti da golf</i></p>
	<p>3. Sulla base dei criteri ed indirizzi del piano di cui al comma 2, entro due anni dall'approvazione del medesimo, le regioni, sentiti gli enti locali o su proposta dei medesimi, e d'intesa con gli enti parco nazionali e con gli enti gestori delle aree marine protette, individuano i siti più idonei a costituire area di sedime degli impianti golfistici, verificando altresì la qualità e la varietà dell'offerta ricettiva ed accertandone eventuali carenze.</p>	<p>3. Le regioni, in conformità al piano di cui al comma 2, promuovono, con l'adozione di apposite leggi, e con il coinvolgimento degli enti locali e nel rispetto delle norme di tutela delle aree protette, dei vincoli archeologici, ambientali e paesaggistici, la realizzazione degli impianti di cui al comma 2.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>(Requisiti degli impianti)</i></p> <p>1. Gli impianti destinati alla pratica del gioco del golf dovranno essere conformi alle norme di legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>(Requisiti degli impianti)</i></p> <p>1. Gli impianti destinati alla pratica del gioco del golf sono realizzati in conformità alle norme di legge, con particolare riferimento a quelle di tutela</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>(Requisiti degli impianti)</i></p> <p>1. Gli impianti destinati al gioco del golf devono rispettare i requisiti tecnici e funzionali definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 e dalle relative leggi</p>

<p style="text-align: center;">A.S. 1471 (Filippi, Pittoni)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per incentivare e diffondere il turismo attraverso la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2367 (Governo)</p> <p style="text-align: center;"><i>Legge-quadro per la promozione del turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2614 (Bubbico e altri)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione degli impianti da golf</i></p>
<p>progettazione, costruzione ed esercizio, con particolare riferimento a quelle di sicurezza, igiene e superamento delle barriere architettoniche, nonché alle normative federali in relazione al livello di attività previsto, sia per quanto attiene le caratteristiche dimensionali, costruttive ed ambientali degli spazi destinati alla pratica sportiva, che per la dotazione e le caratteristiche delle attrezzature fisse e mobili.</p>	<p>ambientale culturale e paesaggistica, di sicurezza, igiene e superamento delle barriere architettoniche, nonché delle norme tecniche per le costruzioni e delle norme in materia di impiantistica sportiva e di percorsi di golf stabilite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla Federazione italiana golf e dalla International Golf Federation (IGF). Inoltre, nella realizzazione degli impianti è garantito il ricorso alle tecnologie per il risparmio energetico.</p>	<p>regionali.</p> <p>3. In ogni caso, gli impianti destinati al gioco del golf, devono rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, accessibilità, sicurezza delle costruzioni e risparmio energetico, compreso l'uso sostenibile della risorsa idrica, nonché in materia di impiantistica sportiva e di percorsi di golf stabilite dal Comitato olimpico nazionale italiano, dalla federazione italiana golf e dalla International Golf Federation.</p>
<p>2. In particolare, le agevolazioni di cui all'articolo 3 sono rivolte esclusivamente in favore dei soggetti che realizzino impianti golfistici con un percorso</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 , comma 2</p> <p>2. L'applicazione delle deroghe alla normativa statale di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla realizzazione degli impianti ai sensi</p>	

<p style="text-align: center;">A.S. 1471 (Filippi, Pittoni)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per incentivare e diffondere il turismo attraverso la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2367 (Governo)</p> <p style="text-align: center;"><i>Legge-quadro per la promozione del turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2614 (Bubbico e altri)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione degli impianti da golf</i></p>
<p>minimo di diciotto buche su un'area di almeno 100.000 mq, rispondenti a criteri di flessibilità che li rendono adatti ai diversi tipi di competizione e di livello golfistici. La superficie occupata per l'eventuale realizzazione di infrastrutture destinate alla promozione turistica e a residenza privata e l'area parcheggio non è da ricomprendersi nella metratura di cui sopra, che deve essere destinata esclusivamente alle attività golfistiche e ai servizi di supporto.</p>	<p>dell'articolo 2 con un percorso minimo di diciotto buche, rispondenti a criteri di flessibilità che li rendano adatti ai diversi tipi di competizione e di livello golfistici, nonché di strutture di ricezione turistica collegate agli impianti medesimi.</p>	
<p>3. L'impianto golfistico deve essere adeguatamente inserito nel contesto ambientale ed integrato con le infrastrutture dei servizi eventualmente esistenti nel territorio, rispettando le esigenze connesse all'accessibilità e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2, comma 2</p> <p>2. Gli impianti di cui al comma 1 si inseriscono nel pieno rispetto del contesto ambientale ed integrato con le infrastrutture e i servizi eventualmente esistenti nel territorio, rispettando le esigenze connesse all'accessibilità e</p>	

<p style="text-align: center;">A.S. 1471 (Filippi, Pittoni)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per incentivare e diffondere il turismo attraverso la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2367 (Governo)</p> <p style="text-align: center;"><i>Legge-quadro per la promozione del turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2614 (Bubbico e altri)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione degli impianti da golf</i></p>
<p>fruibilità, nonché a quelle connesse all'attrezzabilità dei diversi spazi, in relazione sia al tipo di destinazione ed utenza previste che in relazione agli aspetti gestionali.</p>	<p>fruibilità dei diversi spazi, in relazione al tipo di destinazione ed utenza previste.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 4 , co.1, lett. c)</p> <p>c) per la realizzazione degli impianti rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2, in caso di necessaria adozione dell'autorizzazione paesaggistica, si applica la procedura semplificata di cui all'articolo 146, comma 9, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;</p> <p style="text-align: center;"><i>v. anche articolo 1, comma 2, ultimo periodo</i></p>	<p style="text-align: center;">Art.2, co.2</p> <p>2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione delle procedure autorizzative e dispongono il rigoroso rispetto dei vincoli ambientali, paesistici, archeologici, urbanistici e le modalità di applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica.</p>

<p style="text-align: center;">A.S. 1471 (Filippi, Pittoni)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per incentivare e diffondere il turismo attraverso la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2367 (Governo)</p> <p style="text-align: center;"><i>Legge-quadro per la promozione del turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2614 (Bubbico e altri)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione degli impianti da golf</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Agevolazioni comunali)</i></p> <p>1. Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di costruzione sul territorio nazionale di impianti destinati alla pratica golfistica, nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni paesaggistici e di qualificazione ambientale nonché di promozione turistica, i comuni concedono a soggetti privati che realizzino impianti golfistici rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2, la possibilità di edificare, solo successivamente alla costruzione del campo da gioco e per un volume non</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Incentivazione alla realizzazione di strutture di ricezione turistica collegate all'impianto golfistico)</i></p> <p>1. In caso di accertata carenza di idonea offerta ricettiva, le regioni, sentiti gli enti locali e d'intesa con gli enti parco nazionali e gli enti gestori delle aree marine protette, favoriscono la realizzazione di impianti golfistici integrati da strutture di ricezione turistica, con gestione connessa a titolo permanente all'esercizio dell'impianto. Le strutture di cui al presente articolo sono rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Strutture di ricezione turistica collegate all'impianto golfistico)</i></p> <p>1. Le regioni, per garantire la realizzazione delle strutture ricettive connesse e complementari agli impianti sportivi, possono disporre l'assegnazione di una volumetria, nel limite massimo di 0,1 mc/mq di indice territoriale, calcolata sulla superficie interessata dal complesso sportivo.</p>

<p style="text-align: center;">A.S. 1471 (Filippi, Pittoni)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per incentivare e diffondere il turismo attraverso la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2367 (Governo)</p> <p style="text-align: center;"><i>Legge-quadro per la promozione del turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2614 (Bubbico e altri)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione degli impianti da golf</i></p>
<p>superiore al 50 per cento del campo medesimo, strutture di ricezione turistica o residenziale,</p>		
<p>anche in deroga al piano regolatore vigente, purché al di fuori delle zone tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p style="text-align: center;"><i>(segue)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;"><i>(Realizzazione di impianti golfistici)</i></p> <p>1. Allo scopo di agevolare la costruzione sul territorio nazionale degli impianti ai sensi dell'articolo 2, nell'ambito del piano di cui all'articolo 1, comma 2, sono introdotte le seguenti deroghe alla normativa statale:</p> <p><i>a)</i> gli impianti rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2, possono essere realizzati nell'ambito delle aree sottoposte alle prescrizioni di tutela indiretta di cui all'articolo 45 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.</p>	<p>2. Qualora l'impianto sportivo sia collocato, se compatibile, in aree a rischio idrogeologico, la relativa volumetria necessaria a realizzare le strutture ricettive connesse potrà essere utilizzata solo in aree prive di vincoli, purché contigue o prossime agli impianti medesimi.</p>

<p style="text-align: center;">A.S. 1471 (Filippi, Pittoni)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per incentivare e diffondere il turismo attraverso la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2367 (Governo)</p> <p style="text-align: center;"><i>Legge-quadro per la promozione del turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2614 (Bubbico e altri)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione degli impianti da golf</i></p>
	42, previo parere favorevole della competente soprintendenza;	
	<p><i>b) gli impianti rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2, possono essere realizzati nell'ambito delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, previo nulla osta dell'ente parco nazionale e dell'ente gestore delle aree marine protette;</i></p> <p><i>c) v. supra</i></p>	
	<p><i>d) gli impianti rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2, possono essere realizzati nell'ambito delle aree ricomprese nei piani di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previo parere favorevole della competente Autorità di bacino.</i></p>	

<p style="text-align: center;">A.S. 1471 (Filippi, Pittoni)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per incentivare e diffondere il turismo attraverso la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2367 (Governo)</p> <p style="text-align: center;"><i>Legge-quadro per la promozione del turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2614 (Bubbico e altri)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione degli impianti da golf</i></p>
	<p style="text-align: center;">3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione.</p>	
<p>2. Nel caso in cui all'interno delle aree destinate alla costruzione delle strutture ricettive e turistiche collegate al campo da golf fossero presenti casali, ruderi o strutture con cubature già esistenti, queste sono da intendersi aggiuntive rispetto alla volumetria complessiva di cui al punto precedente al fine di consentirne il recupero e la ristrutturazione;</p>		
<p>3. I comuni devono specificare la destinazione d'uso, anche in variante</p>		

<p style="text-align: center;">A.S. 1471 (Filippi, Pittoni)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per incentivare e diffondere il turismo attraverso la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2367 (Governo)</p> <p style="text-align: center;"><i>Legge-quadro per la promozione del turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2614 (Bubbico e altri)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione degli impianti da golf</i></p>
<p>rispetto alle destinazioni d'uso esistenti, delle aree utilizzate per le strutture ricettive e residenziali di cui al comma 1 al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico continuativo delle aree medesime, specificando vincolanti indici di edificabilità cui devono attenersi i soggetti privati costruttori.</p>		
<p>4. Le opere necessarie per la realizzazione degli impianti e delle aree medesime, i cui oneri sono a carico dei soggetti privati costruttori, possono essere realizzate in base a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e</p>		

<p style="text-align: center;">A.S. 1471 (Filippi, Pittoni)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per incentivare e diffondere il turismo attraverso la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2367 (Governo)</p> <p style="text-align: center;"><i>Legge-quadro per la promozione del turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2614 (Bubbico e altri)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione degli impianti da golf</i></p>
successive modificazioni.		
<p>5. La costruzione delle strutture di ricezione turistica o residenziale di cui al comma 1, si intendono vincolate alla costruzione e al buon mantenimento dell'impianto golfistico rispondente ai requisiti di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il campo da golf venisse chiuso per qualsiasi motivo o il soggetto costruttore dovesse fallire entro il termine di dieci anni dalla costruzione, tutte le aree riservate alla struttura sportiva e alla ricezione turistica e residenziale e la loro gestione passano nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato il bene medesimo.</p>		
<p>6. È fatto divieto ai soggetti privati che costruiscono le strutture di ricezione</p>		

<p style="text-align: center;">A.S. 1471 (Filippi, Pittoni)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per incentivare e diffondere il turismo attraverso la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2367 (Governo)</p> <p style="text-align: center;"><i>Legge-quadro per la promozione del turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf</i></p>	<p style="text-align: center;">A.S. 2614 (Bubbico e altri)</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure per la promozione del turismo sportivo e la realizzazione degli impianti da golf</i></p>
<p>turistica o residenziale di cui al presente articolo, di vendere sia la totalità sia singole parti di tali strutture almeno per i dieci anni successivi alla realizzazione del campo da golf, fatto salvo il caso in cui l'acquirente compartecipi finanziariamente alla gestione e al buon mantenimento del campo medesimo.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 5 (<i>rectius</i> art. 4) <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>		

Ultimi dossier del Servizio Studi

284	Documentazione di base	Documenti sulla crisi libica
285	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2665 Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo
286	Dossier	Trasporto pubblico locale
287	Dossier	La riforma costituzionale tedesca del 2009 (<i>Föderalismusreform II</i>) e il freno all'indebitamento
288	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2625 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela"
289	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2631, 233, 710, 811 e 1855 Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia
290	Dossier	Banda larga
291	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1880-B "Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo"
292	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 2646 e 2254 Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
293	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2697 "Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau"
294	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2715 "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it